



CITTA' DI CASTROVILLARI

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.70 del 30 Novembre 2011

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Ambiti di applicazione e competenze della C.C.V.L.P.S.
- Art. 3 – Nomina componenti della Commissione
- Art. 4 – Convocazione della Commissione
- Art. 5 – Riunione della Commissione
- Art. 6 – Decisioni della Commissione
- Art. 7 – Verbale della Commissione
- Art. 8 – Espressione del parere
- Art. 9 – Richiesta di parere e di autorizzazioni
- Art. 10 – Sopralluoghi e decisioni della Commissione
- Art. 11 – Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone
- Art. 12 – Verifica del rispetto delle prescrizioni imposte
- Art. 13 – Allestimenti temporanei e verifica delle condizioni di sicurezza
- Art. 14 – Utilizzo di attrezzature e giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici
- Art. 15 – Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Comm. Com. di Vigilanza
- Art. 16 – Ufficio di Segreteria della Commissione
- Art. 17 – Spese di funzionamento della Commissione e compensi ai componenti
- Art. 18 – Sanzioni
- Art. 19 – Entrata in vigore
- Art. 20- Pubblicità aggiuntiva

Articolo 1

Oggetto

1. Le presenti norme, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplinano il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di cui all'art 141 bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. nr. 635/1940 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Con la locuzione “locali” si intende l’insieme di fabbricati, ambienti e luoghi, anche all’aperto, destinati allo spettacolo ove accede il pubblico, nonché tutti i servizi e disimpegni annessi all’attività dello spettacolo stesso.

Articolo 2

Ambiti di applicazione e competenze della C.C.V.L.P.S.

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, d’ora innanzi denominata “Commissione”, è competente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., all’espressione dei pareri in ordine ai locali o impianti di pubblico spettacolo ove hanno luogo trattenimento o spettacoli di qualsiasi genere, sia a pagamento che gratuiti; **(1)**
2. In particolare, la C.C.V.L.P.S. è competente per:
 - i locali cinematografici e teatrali e spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 spettatori;
 - altri locali ed impianti di pubblico spettacolo o intrattenimento con capienza fino a 5000 spettatori;
 - le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico inferiori o pari ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell’Interno;
 - locali di intrattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti e attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli;
 - auditori e sale convegni;
 - sale da ballo e discoteche;
 - attività istruttoria di cui all’art. 4 e 5 del Decreto Ministero dell’Interno del 18/05/2007 in G.U. n. 136 del 14/06/2007, riguardante gli spettacoli viaggianti;
 - espressione di pareri in ordine ad ulteriori competenze conferite da norme e/o Regolamenti comunali. **(2)**
3. Rientrano nel campo di applicazione delle presenti norme quali “altri impianti di pubblico spettacolo e trattenimento” anche le manifestazioni a carattere temporaneo.
4. Devono ritenersi, invece, escluse dal campo di applicazione delle presenti norme le manifestazioni a carattere temporaneo e gratuito che si svolgono in luoghi all’aperto, non delimitati e privi di strutture destinate allo stazionamento del pubblico, e per le quali sia previsto l’utilizzo di palchi o pedane per gli artisti di altezza non superiore a 80 cm e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico. **(3)**
5. In relazione ai locali ed agli impianti di cui al comma 1, la Commissione, in particolare:
 - Esprime il parere sui progetti di nuovi locali e impianti di pubblico spettacolo e

intrattenimento, o di modifiche a quelli esistenti permanendo la validità dei pareri già espressi nei casi in cui i progetti riguardanti i locali e gli impianti di cui si tratta non presentino modifiche rispetto a quelli già autorizzati precedentemente;

- Verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali cinematografici e teatrali e degli spettacoli viaggianti con capienza compresa tra 201 e 1.300 spettatori e degli altri locali e impianti con capienza compresa tra 201 e 5.000 spettatori ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- Accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica relativamente ai locali cinematografici e teatrali ed agli spettacoli viaggianti con capienza compresa tra 201 e 1.300 spettatori e relativamente agli altri locali ed impianti con capienza compresa tra 201 e 5.000 spettatori;
- Accerta, ai sensi dell'art 4 del D. Lgs. Nr. 3/98, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene, al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art.4 della L. nr. 337/1968 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante", le condizioni di tutela del benessere animale nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte di circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (Legge 7 febbraio 1992, n. 150 e Legge 9 dicembre 1998, n. 426);
- Controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
- Esprime il parere, di cui all'art. 4 e 5 del Decreto ministero dell'interno del 18/05/2007 in G.U. n. 136 del 14/06/2007, riguardante gli spettacoli viaggiati, secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:
 - a) verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;
 - b) sottopone l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato. Nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, il parere della commissione comunale integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dall'art. 141, primo comma, lettera d), del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Nei casi di cui ai commi precedenti la Commissione esprime un parere obbligatorio e vincolante al fine del rilascio dei conseguenti provvedimenti autorizzatori.

(1)

Definizioni

1. Fermo quanto disposto dal D.M. 19/08/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", ai fini del Regolamento in oggetto, si precisa che:
 - a) per luogo pubblico, si intende quello a cui chiunque possa accedere senza alcuna

- limitazione (es.: vie, piazze);
- b) per luogo aperto al pubblico, si intende quello a cui possa accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi disponga del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
 - c) per luogo esposto al pubblico, si intende quello che abbia una collocazione tale per cui dall'esterno sia possibile vedere quanto in esso avvenga (es.: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
 - d) per spettacoli , si intendono quelle forme di intrattenimento cui il pubblico assista in forma passiva (es.: cinema, teatro);
 - e) per trattenimenti , si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipi in modo attivo (es.: ballo);
 - f) per manifestazioni temporanee, si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno solare (comprese le feste di carattere popolare con spettacoli e trattenimenti e le manifestazioni fieristiche), in modo non ricorrente o con cadenze prestabilite, in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività, con l'impegno a rimuovere gli allestimenti ad ultimazione del complesso degli eventi;
 - g) per allestimenti temporanei , si intendono le strutture e gli impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli, trattenimenti, feste popolari con spettacoli e trattenimenti e manifestazioni fieristiche;
 - h) per locali, si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi, i luoghi destinati allo spettacolo viaggiante, i parchi divertimento ed i luoghi all'aperto o i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;
 - i) per spettacoli viaggianti , si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - j) per parchi di divertimento, si intendono i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.

(2)

Campo di applicazione

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.). esercita la propria attività riguardo a:
 - a) teatri (con capienza fino a 1300 persone);
 - b) teatri tenda, ossia locali con copertura a tenda, destinati a spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 1300 persone);
 - c) cinematografi (con capienza fino a 1300 persone);
 - d) cinema – teatro, ossia locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche, ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere (con capienza fino a 1300 persone);
 - e) auditori e sale convegni (con capienza fino a 1300 persone);
 - f) locali di trattenimento ovvero locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi

- all'interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 5000 persone);
- g) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza fino a 5000 persone);
 - h) luoghi destinati a spettacoli viaggianti (con capienza fino a 1300 persone);
 - i) parchi di divertimento (con capienza fino a 5000 persone);
 - j) circhi (con capienza fino a 1300 persone);
 - k) luoghi all'aperto ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, ove l'accesso sia subordinato a determinate condizioni, ovvero attrezzati con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese le feste di carattere popolare con spettacoli e trattenimenti, le manifestazioni fieristiche, le competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, le manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (con capienza fino a 5000 persone);
 - l) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività (con capienza fino a 5000 persone);
 - m) sale polivalenti, intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (con capienza fino a 5000 persone);
 - n) impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza fino a 5000 persone);
 - o) piscine natatorie con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico (con capienza fino a 5000 persone).

(3)

1. Sono esclusi dal campo di attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:
 - a) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie (ad esempio: spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, ecc.). In tali luoghi, è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti con altezza massima pari a m. 0,80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché siano installate in aree non accessibili al pubblico ed opportunamente certificate;
 - b) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
 - c) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
 - d) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, in cui siano impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga l'attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e che la capienza e l'afflusso non siano superiori a 100 persone;
 - e) pubblici esercizi in cui sia collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
 - f) allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc.) dove il trattenimento non sia

- prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, senza l'apprestamento di specifici elementi supplementari (come ad es. pedane, palchi, ecc., in aree appositamente allestite), che lascino presupporre una attività di pubblico spettacolo;
- g) manifestazioni fieristiche qualora siano svolte in luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico e/o contenimento del pubblico (recinzioni , transenne, sedie, tribune, panche, ecc.);
 - h) mercati, sagre e fiere di cui al D. Lgs. n. 114/1998 e al regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo o trattenimento;
 - i) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ove l'accesso, di fatto e di diritto, sia consentito ad ogni persona in spazi privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, fatto salvo il rispetto delle norme di prevenzione incendi;
 - j) impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili, privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, fatto salvo il rispetto delle norme di prevenzione incendi;
 - k) singole giostre dello spettacolo viaggiante, non costituenti luna park.

2. Per i luoghi e gli spazi all'aperto di cui alle lettere a) e f) del comma 1, è fatto obbligo di produrre, al Presidente della Commissione, prima dell'inizio della manifestazione e ai fini del rilascio della licenza di esercizio, se dovuta:
- una relazione descrittiva dell'evento;
 - la idoneità statica delle strutture allestite;
 - la dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;
 - la dichiarazione di corretto montaggio delle strutture;
 - l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio;
 - una dichiarazione sottoscritta che attesti la presenza di vie di esodo dalla struttura interessata.

Il responsabile dell'attività è tenuto ad esibire tale documentazione in sede di controllo da parte degli organi preposti.

Articolo 3

Nomina componenti della Commissione

1. La commissione è nominata ogni tre anni dal Sindaco ed è composta dal:
- Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
 - Comandante del Corpo di Polizia Locale, o suo delegato che abbia funzioni con rilevanza esterna, per gli aspetti di viabilità e traffico;
 - da Medico designato dall'A.S.P. per la parte igienico sanitaria; qualora si tratti di visionare attrazioni dello spettacolo viaggiante, tipo "Circhi equestri", o strutture che comunque operano con impiego di animali, la commissione è integrata da medico-veterinario, sempre designato dall'Azienda Sanitaria Locale;
 - Dirigente del Settore LL.P. e Patrimonio, o suo delegato, che abbia funzioni con

rilevanza esterna, per gli aspetti relativi alla verifica e collaudo di strutture in genere;

- dal Comandante Provinciale Vigili del fuoco o suo supplente per gli aspetti di prevenzione incendi;
- Da un Professionista esperto in elettrotecnica;

2. Fanno, inoltre, parte della Commissione, quali membri aggregati:

- Un esperto in acustica, solo nel caso in cui la verifica riguardi discoteche, locali da ballo e simili, o in altra disciplina tecnica designato di volta in volta in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;
- Un esperto in altre discipline tecniche, quando si tratti di locali attrezzati con complesse dotazioni tecniche;
- Un rappresentante del CONI provinciale, o suo delegato, quando si tratti di impianti sportivi.

3. I membri aggregati sono nominati, di volta in volta, dal Presidente della Commissione;

4. L'esperto in elettrotecnica può essere nominato fra i dipendenti del Comune, in possesso di specifica professionalità tecnica, o fra i dipendenti qualificati di altre Pubbliche Amministrazioni;

5. L'esperto in acustica può essere nominato fra i dipendenti dell'ARPACAL, in possesso di specifica professionalità tecnica, o fra i dipendenti qualificati di altre Pubbliche Amministrazioni;

6. Della Commissione possono far parte, su richiesta, un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo.

7. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione Comunale, nominato dal Presidente della Commissione tra il personale appartenente al Comando di Polizia Locale, ove ha sede la segreteria della Commissione;

8. Le deleghe di cui al comma 1 e comma 2 , devono essere conferite con atto scritto;

9. E' consentito il conferimento di delega unica, per tutta la durata dell'incarico della Commissione;

10. La Commissione dura in carica tre anni. Ai sensi dell'art. 2 del D.L. nr. 293/1994, convertito in legge nr. 444/94, la nuova Commissione deve essere ricostituita entro il termine di scadenza della precedente. Allo scopo, le procedure volte alla ricostituzione, si applica quanto disposto in materia dal citato D.L. nr. 293/94.

11. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Commissione, comporta la decadenza dalla nomina;

12. La decadenza è disposta dal Sindaco, su proposta del Presidente della Commissione.

13. La Commissione è istituita presso il Comando di Polizia Locale;

Articolo 4 **Convocazione della Commissione**

1. La commissione è convocata dal Presidente di norma almeno 15 giorni prima della data fissata dallo stesso per la seduta o il sopralluogo, con avviso scritto.

2. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della seduta e del sopralluogo, nonché il relativo ordine del giorno, e può essere inviato anche a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.

3. In casi eccezionali di urgenza del termine di cui al c. 1 può essere ridotto fino a 5 giorni; in tale ultima ipotesi l'avviso di convocazione può essere effettuato anche per

- telefono o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza verificatasi.
4. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i membri effettivi .
 5. I membri effettivi, qualora siano impossibilitati a partecipare, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano, o a conferire deleghe di cui all'art. 3, c.1 e 2.
 6. Delle sedute e dei sopralluoghi della Commissione deve essere informato il destinatario del provvedimento finale.
 7. Il Presidente può invitare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, personale di altri uffici comunali, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti ritenuti necessari dalla specifica natura degli interventi sottoposti all'esame.

Articolo 5 Riunioni della Commissione

1. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i membri di cui all'art.3, c.1, nonché di quelli di cui all'art.3, c.2, quando invitati.
2. I Commissari hanno l'obbligo di astenersi dalle sedute e dai sopralluoghi qualora si verifichi una delle ipotesi di cui all'art.51 del c.p.c.
3. Le sedute ed i sopralluoghi della Commissione si svolgono nel giorno stabilito dal Presidente, ogni volta che si renda necessario valutare progetti o procedere a sopralluoghi ed ispezioni, e in ogni caso entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui pervenga richiesta in tal senso.

Articolo 6 Decisioni della Commissione

1. Il parere della Commissione è sempre reso per iscritto.
2. Il parere favorevole della Commissione deve essere espresso all'unanimità, qualora si tratti di locali o impianti di pubblico spettacolo di cui all'art.2 c.2.
3. Nel caso di manifestazioni temporanee, il parere favorevole deve essere reso con la maggioranza dei 2/3 dei membri presenti.
4. Ciascun Commissario ha il diritto di far constatare a verbale le motivazioni del suo voto.
5. Il Certificato di agibilità, dopo il parere espresso favorevolmente dalla Commissione è rilasciato dal Dirigente competente per materia, in relazione alla singola pratica.

Articolo 7 Verbale della Commissione

1. Di ogni seduta e sopralluogo viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, che contiene una succinta esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta.
2. Nel verbale sono anche riportati:
 - L'elenco dei membri presenti, con l'indicazione, ove ne ricorra il caso, del conferimento della delega;
 - L'indicazione della eventuale presenza dell'interessato o di altre persone ammesse alla riunione;
 - L'elenco dei documenti acquisiti agli atti;
 - Rilevi ed osservazioni sul progetto e/o sugli impianti ispezionati;
 - Eventuali dichiarazioni di voto;
 - Il parere, le condizioni d'esercizio e/o le prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione.
3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal Segretario.

4. Copia del verbale è tempestivamente inviata agli Uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69, e 80 del T.U.L.P.S.
5. Gli originali dei verbali devono essere custoditi a cura del Segretario della Commissione, presso il Comando di Polizia LOcale, sede della Commissione che li raccoglie annualmente in apposito registro cronologico, con pagine timbrate singolarmente, e li numera progressivamente.
6. Il 31 dicembre di ogni anno il registro è annotato con l'attestazione del numero complessivo delle pagine, sottoscritta dal Segretario e dal Presidente della Commissione.
7. Ad ogni verbale deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione e delle deleghe eventualmente conferite.

Articolo 8 **Espressione del parere**

1. Il parere della commissione viene richiesto dagli Uffici Responsabili dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.
2. Nel caso di locali o impianti fissi di pubblico spettacolo, la Commissione esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla data di presentazione all'Amministrazione Comunale della domanda di autorizzazione regolare e completa.
3. Nel caso di impianti destinati a manifestazioni temporanee, la relativa domanda deve essere presentata all'Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima della data stabilita per la manifestazione stessa. La Commissione entro i sette giorni successivi esprime il proprio parere.
4. Tuttavia, l'Ufficio Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S, può riservarsi di accettare domande pervenute oltre detto termine, tenuto conto della non rilevante entità della manifestazione.
5. Ai fini dell'espressione del parere di cui ai commi precedenti, l'ufficio di cui al c. 1 provvede a trasmettere alla Commissione la richiesta di autorizzazione, regolare e completa della documentazione di rito, entro 3 giorni dal ricevimento della stessa.
6. Qualora l'ufficio di cui al c.1 riscontri la mancanza di documentazione prescritta a corredo della domanda, questo provvede immediatamente a richiedere all'interessato la necessaria documentazione integrativa, assegnandogli un termine per adempiere. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto ed inizierà nuovamente a decorrere dalla data della presentazione della documentazione integrativa richiesta.
7. In caso di mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine assegnato, la domanda viene archiviata.

Articolo 9 **Richiesta di pareri e di autorizzazioni**

1. Nella richiesta del parere di conformità del progetto o di autorizzazioni per pubbliche manifestazioni, redatta in competente bollo secondo gli schemi, ove pertinenti, di cui ai modelli A e B, allegati al presente regolamento, dovranno necessariamente essere indicati, pena l'inammissibilità dell'istanza:
 - I dati relativi al soggetto richiedente;
 - Il tipo di richiesta;
 - Il tipo di attività;
 - Il nome il cognome e recapito dl progettista;
 - I riferimenti ad eventuali precedenti atti della C.P.V.L.P.S. o della C.C.V.L.P.S.;

- L'elenco dei documenti allegati (in dieci copie); In caso di manifestazione temporanea, oltre a quanto previsto nei punti precedenti, l'ubicazione ed il periodo di svolgimento della manifestazione e data di approntamento dei locali e/o degli impianti;
2. Alla richiesta, da inoltrare al Sindaco, per il tramite la Segreteria, deve essere allegata, in dieci copie, la documentazione tecnica di cui agli elenchi, allegati al presente regolamento, necessaria per verificare le condizioni di solidità, sicurezza ed igiene dei locali e degli impianti, nonché della prevenzione degli infortuni e la visibilità degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica, redatta da un tecnico abilitato;
 3. In ogni caso, la Commissione può chiedere ulteriore documentazione integrativa, in relazione alla particolarità dei locali o degli impianti, assegnando all'interessato un termine per adempire. In caso di mancato adempimento nel termine assegnato la domanda viene archiviata.
 4. Ove occorrono chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali, la Commissione può convocare il soggetto richiedente ovvero il progettista.
 5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si invia a quanto disposto dalla Legge n. 241/1990.

Articolo 10

Sopralluoghi e decisioni della Commissione

1. Nell'ora e giorni fissati, la Commissione si riunisce nel luogo stabilito, per le verifiche di cui all'art. 141 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. nr. 635/1940.
2. In caso di sopralluogo, gli interessati devono aver già provveduto ad approntare i locali e/o degli impianti da sottoporre a verifica.
3. In caso di manifestazione temporanea, a parziale deroga di quanto precedentemente disposto, la Commissione provvede ad effettuare la verifica in tempo utile per lo svolgimento della manifestazione.
4. Delle adunanze per sopralluoghi è redatto, a cura del Segretario, il verbale i cui al precedente art.7.

Articolo 11

Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore alle duecento persone

1. Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, ferma restando la competenza della Commissione ad esprimere il parere di fattibilità sui nuovi progetti e su quelli che presentano modifiche rispetto ad elaborati tecnici che hanno già ottenuto in precedenza apposita autorizzazione, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 141 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. possono essere sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, nell'albo dei geometri, degli architetti o dei periti industriali, con il quale si attestì la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno. Tuttavia la Commissione esprime parere anche nel caso in cui il titolare dichiari di voler svolgere attività, di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., per accertare la idoneità dei locali interessati. Alla relazione sono allegate le varie certificazioni comprovanti il rispetto delle normative vigenti, redatte dai rispettivi tecnici abilitati. Per capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone deve intendersi l'affollamento massimo del locale / impianto, ovvero la capienza oggettiva dello stesso che corrisponde al numero massimo di persone per le

quali sono previsti posti a sedere o in piedi autorizzati.

2. In attesa dell'emanazione del previsto Decreto del Ministero dell'Interno, la regola tecnica di riferimento è rappresentata dalla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo, approvata con D.M. 19 agosto 1996.
3. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni igienico sanitarie.
4. Per gli impianti sportivi il limite di capienza di cui al punto 1 del presente articolo è ridotto alla capienza massima pari o inferiore a 100 spettatori. In caso di intervento della Commissione è inoltre sempre prevista la convocazione del membro Coni.
5. Per i locali ed impianti avente una capienza superiore a 100 persone, è comunque previsto l'avvio dell'iter procedimentale finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi, secondo le vigenti normative.

Articolo 12 **Verifica del rispetto delle Prescrizioni imposte**

1. Il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ai vari esercenti, ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti. Ai controlli possono presenziare anche gli stessi esercenti e/o i tecnici di parte.
2. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al presidente della commissione.
4. La Commissione effettua accertamenti e controlli all'interno dei locali già collaudati ogni cinque anni, al solo fine di verificarne la permanenza dei requisiti.

Articolo 13 **Allestimenti temporanei verifica delle condizioni di sicurezza**

1. Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre né un nuovo esame progetto, né una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
2. Pertanto la validità temporale dell'esame progetto e della agibilità concessa dalla Commissione Comunale, nei modi e nelle forme previste dalla presente regolamentazione, si estende anche ai due anni successivi, a condizione che il richiedente ed il tecnico incaricato dichiarino, per quanto di competenza, che l'allestimento per la manifestazione, ivi compresi i luoghi di svolgimento, è in tutto e per tutto identico a quello degli anni precedenti; in tale ipotesi dovranno essere presentate, sotto la responsabilità del tecnico e del richiedente, anche tutte le certificazioni di conformità previste dalla normativa vigente.

Articolo 14 **Utilizzo di attrezature e giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici**

Qualora siano impiegate attrezture da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici,

elettromeccanici o elettronici, colui che chiede l'intervento della Commissione deve allegare all'istanza una relazione tecnica di tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla Legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 15

Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Commissione Comunale di Vigilanza

1. Non sono di competenza della Commissione comunale di vigilanza le verifiche di locali e strutture seguenti:
 - I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità.
2. Sono altresì esclusi dalla competenza della Commissione Comunale i luoghi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del decreto ministeriale 19 agosto 1996 quali piazze, aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m.0,8, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico. Per i suddetti luoghi e spazi all'aperto è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico:
 - Certificazione di collaudo di idoneità statica delle strutture allestite a firma di tecnici abilitati;
 - la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, entrambi a firma di tecnici abilitati;
 - l'appontamento e l'idoneità dei mezzi antincendio;
 - una dichiarazione sottoscritta che attesti la presenza di vie di esodo dalla struttura interessata;
 - quando dovuta, dovrà essere prodotta anche documentazione di impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/95 e L.R. 23/2007, redatta da tecnico competente in acustica, iscritto negli elenchi regionali.
3. Per i palchi temporanei di misura superiore agli 80 cm. è prevista comunque l'attivazione della Commissione, la quale può decidere se effettuare o meno il sopralluogo.

Articolo 16

Ufficio di Segreteria della Commissione

1. L'Ufficio di segreteria, istituito presso Il Comando di Polizia Locale, rappresenta la struttura di supporto organizzativo della Commissione.
2. In particolare, il Segretario della Commissione:
 - Istruisce le pratiche da presentare alla Commissione;
 - Invia ai membri della Commissione l'avviso di convocazione, con eventuali allegati;
 - Redige i verbali di seduta della Commissione;
 - Custodisce gli originali dei verbali e tiene l'apposito registro, a norma del

precedente art.7;

- Invia copia dei verbali ai componenti della commissione che ne fanno richiesta ed all'ufficio responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68,69 e 80 del T.U.L.P.S.

Articolo 17

Spese di funzionamento della Commissione e compensi ai componenti

1. Le spese per il funzionamento della commissione sono a totale carico di chi ne chiede l'intervento e sono dovute per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dalle autorità o dall'interessato.
2. L'importo relativo, salvo conguaglio, deve essere corrisposto all'Amministrazione Comunale, con l'indicazione della seguente casuale: "*Spese per funzionamento Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo*" , secondo le modalità stabilite nell'allegato al presente regolamento.
3. L'attestazione del versamento deve essere allegata alla domanda di cui al precedente art. 9
4. Le spese sono dovute anche nel caso di parere sfavorevole o esito negativo del sopralluogo.
5. I diritti di cui al presente articolo non sono dovuti per i controlli periodici di cui all'art. 141, c.1, lett. e del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
6. La Giunta Comunale può altresì con propria deliberazione, stabilire il pagamento e la misura di diritti di istruttoria, per l'esame delle pratiche.
7. Agli stessi componenti , non dipendenti dall'Amministrazione comunale, è inoltre dovuto un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, per distanze percorse fuori dal centro urbano superiori a 10Km., pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde per ogni Km. percorso.

Articolo 18

Sanzioni

Le sanzioni sono quelle previste dal T.U.L.P.S.

Articolo 19

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento che consta di venti articoli, entra in vigore il decimo giorno dalla scadenza della seconda pubblicazione all'albo pretorio comunale;
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme dei regolamenti e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Articolo 20

Pubblicità aggiuntiva

Ai sensi dell'art. 26 della legge 241/90 e s.m.i. il presente regolamento, dopo l'entrata in vigore, è pubblicato in forma integrale all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e inviato, in copia, ai competenti uffici per la visione e l'eventuale rilascio di copia a chiunque vi abbia interesse.